

**LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI A FAVORE DI DISABILI**

**art. 10 bis del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.**

**1) FINALITÀ E OBIETTIVI**

Le presenti Linee Guida disciplinano i destinatari, le modalità, gli importi erogabili, relativamente agli interventi economici per far fronte alle spese di inserimento in strutture, di cui all'art. 10 bis del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, di seguito Regolamento.

Gli interventi economici regolamentati dalle presenti Linee Guida sono finalizzati a garantire l'adeguata assistenza, come prevista nel progetto personalizzato predisposto dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), a favore delle persone residenti nel Comune di Schio, individuate al successivo paragrafo "Destinatari".

Gli interventi economici non possono essere intesi quale totale presa in carico dei beneficiari da parte dell'Amministrazione Comunale e non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo nei limiti della capacità contributiva rilevata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Costituisce infatti principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuto a compartecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà e in relazione alla situazione economica del beneficiario come rilevata dall'ISEE.

**2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

Gli interventi economici disciplinati dalle presenti Linee Guida possono essere erogati sotto forma di contributo o di anticipazione.

Il contributo è erogato di norma direttamente al beneficiario.

Può essere erogato indirettamente con pagamento alla struttura. In tal caso, i contributi non sono assoggettabili alla tracciabilità dei flussi finanziari (determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 A.V.C.P., aggiornata con deliberazione A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017), né alla verifica della regolarità contributiva della struttura ospitante, non essendoci alcun contratto di appalto di lavori, servizi e forniture, né di gestione di servizi e attività in convenzione o concessione con il Comune di Schio, in quanto il beneficiario dell'importo erogato dal Comune a titolo di contributo è la persona ricoverata e non l'istituto di accoglienza, che ne cura solo l'incasso ad integrazione della retta dovuta dall'ospite.

L'intervento economico può configurarsi come anticipazione, previa istruttoria e autorizzazione dei responsabili dei servizi competenti quando si renda necessario attivare strumenti di protezione e di tutela in favore del beneficiario che si trova in condizioni di grave disagio, nelle more della procedura di nomina di Amministratore di Sostegno che deve essere attivata dai servizi. In tal caso l'istanza d'ufficio esonera dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo "Documentazione richiesta per la presentazione della domanda" e l'intervento si conclude con la nomina dell'Amministratore di Sostegno.

**3) DESTINATARI**

Sono destinatari degli interventi regolamentati dalle presenti Linee Guida persone residenti nel Comune di Schio così come previsto dall'art. 6, comma 4, della L. 328/2000, come individuati dall'art. 10 bis comma 1 del Regolamento: le persone disabili ovvero le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con disabilità certificata, che presentano cioè una

minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di perdita anche parziale di autonomia personale secondo quanto previsto nel quadro FC7 Disabilità e non autosufficienza della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, che necessitano di collocazione residenziale in strutture accreditate.

#### **4) STRUTTURE**

Il Comune può intervenire economicamente per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) adottati dall'Azienda U.L.S.S., al netto dell'impegnativa di residenzialità rilasciata al cittadino per l'accesso alle prestazioni rese presso servizi residenziali e diurni autorizzati all'esercizio e accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 e relativo provvedimento attuativo, D.G.R. n. 84 del 16.01.2007.

#### **5) ACCESSO AGLI INTERVENTI, ISTRUTTORIA E CONTEGGIO**

Per accedere agli interventi deve essere presentata al Servizio Sociale del Comune apposita domanda, utilizzando la relativa modulistica.

La domanda può essere sottoscritta dal beneficiario o in alternativa:

- dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- da un familiare di riferimento;
- d'ufficio, da parte dei servizi competenti, in caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina dell'amministratore di sostegno/tutore.

Sarà cura del Servizio Sociale fornire adeguate informazioni per accedere alle seguenti misure di sostegno:

- indennità di accompagnamento se non ancora percepita;
- misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici;
- eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni e eventuali rimborsi previsti dalla vigente normativa fiscale.

La definizione e quantificazione del contributo sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Dirigente o suo delegato, dal capo ufficio amministrativo del Servizio sociale o suo sostituto e dall'assistente sociale referente, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10bis del Regolamento e delle presenti Linee Guida.

L'intervento economico sarà quantificato in percentuale sulla quota di natura sociale della retta prevista, secondo fasce ISEE socio-sanitario residenziale del beneficiario (ai sensi del DPCM 159/2013), come indicate nelle tabelle approvate con provvedimento della Giunta comunale.

Il contributo decorre dalla data di inserimento in struttura. Nel caso in cui il beneficiario sia già inserito in struttura, il contributo decorre dalla data di Protocollo della domanda. L'importo iniziale o finale dell'integrazione sarà calcolato in proporzione ai giorni effettivi.

Il contributo annuale, ripartito in dodicesimi, sarà pagato il 15 di ogni mese.

L'eventuale quota per spese personali, lasciata in disponibilità al beneficiario, calcolata in percentuale sul trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti inclusa la tredicesima mensilità e aggiornata annualmente in modo automatico, viene fissata tenuto conto del progetto personalizzato stabilito dall'U.V.M.D.

La concessione dell'intervento economico, sotto forma di contributo o anticipazione, per l'integrazione della retta sarà effettuata mediante Determinazione Dirigenziale e verrà comunicata al richiedente e, per conoscenza, alla struttura ospitante entro 7 (sette) giorni dalla data della medesima determinazione.

L'intervento economico avrà durata fino al 31 marzo di ogni anno, salvo successivi provvedimenti.

Entro il 28 di febbraio di ogni anno il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio sociale attestazione ISEE socio-sanitario residenziale in corso di validità e documentazione sull'importo della retta per l'aggiornamento dell'intervento economico, che avrà effetto

applicativo dal 1° gennaio dell'anno in corso. In ogni caso, il beneficiario o chi per esso si impegna a comunicare al Servizio sociale ogni variazione che influisca sull'intervento comunale (aumento/riduzione del costo giornaliero della retta; ricoveri ospedalieri; trasferimenti di struttura; dimissioni; decesso).

## **6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

- carta di identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- in caso di cittadini stranieri documento di soggiorno e/o ricevuta richiesta rinnovo;
- attestazione ISEE socio sanitaria residenziale del beneficiario che non presenti omissioni o difformità;
- contratto di accoglienza, ultima fattura emessa dalla struttura o altra documentazione sull'importo della quota di natura sociale;
- verbale rilasciato dalla competente U.V.M.D. che riporti il progetto di inserimento in struttura;
- ove nominato, decreto di nomina di amministratore di sostegno/curatore/tutore;

Costituiscono motivi di esclusione dagli interventi di integrazione retta:

- mancanza della documentazione richiesta per la valutazione;
- attestazione I.S.E.E. che presenti omissioni/difformità;
- aver donato beni mobili o immobili nei tre anni precedenti in quanto, ai sensi dell'art. 437 del Codice Civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante entro il valore della donazione, fatto salvo l'impegno del donante ad intraprendere un'azione di rivalsa nei confronti del donatario nel caso in cui egli si rendesse inadempiente.

## **7) CONTROLLI**

Il Comune effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e a quant'altro previsto dal Regolamento e dalle presenti linee guida ai fini della richiesta dell'intervento economico integrativo comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per gli effetti dalla stessa stabiliti.

I controlli saranno effettuati utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. Potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti organi e autorità, quali la Guardia di Finanza.

Gli uffici preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una pubblica Amministrazione o un gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca della prestazione agevolata.

In ogni caso, qualora dall'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atta a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni si procederà a norma di legge e saranno adottate tutte le misure utili a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

## **8) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione delle presenti Linee Guida, è garantito con l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'I.N.P.S. (S.I.U.S.S.) e dell'Agenzia per le Entrate, sono raccolti presso i competenti Uffici del Servizio sociale, al fine di determinare l'ammissione alla prestazione agevolata richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini di statistica, di ricerca e di studio in forma anonima.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione all'intervento, a pena di esclusione dal medesimo.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

## **9) SPESE FUNERARIE**

Qualora al momento del decesso un beneficiario non abbia eredi ai sensi degli articoli del Codice Civile, il Comune si farà carico solamente del costo del cofano e dei costi amministrativi, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di Polizia Mortuaria.

Eventuali costi per avvisi funebri e/o fiori o corone potranno essere sostenuti da parte di terzi.

## **10) DEROGHE**

Sulla base di una relazione motivata dall'Assistente sociale, la Giunta comunale può derogare alle disposizioni di cui alle presenti Linee Guida nel solo caso in cui venga ritenuto indispensabile per garantire, nell'immediatezza, l'effettiva disponibilità del diritto all'assistenza al beneficiario.

In tal caso il Comune procederà con specifici accordi. Gli accordi possono, fra l'altro, prevedere la restituzione da parte del beneficiario di eventuali anticipazioni da parte del Comune anche attraverso il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili del beneficiario medesimo. Qualora il beneficiario non provveda alla restituzione di quanto dovuto al Comune nel momento in cui si trova nelle condizioni di farlo, l'Amministrazione comunale agirà nelle sedi competenti.